



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Decreto ministeriale 1° settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 15 settembre 2005

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato <<CSQA Certificazioni Srl>> ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica".

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato <<CSQA Certificazioni Srl>> con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo numero 62142;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica";

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

DECRETA:

Articolo 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo <<CSQA Certificazioni Srl>> con sede in Thiene (VI), Via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002, già prorogata con decreto 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 1° ottobre 2005.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE*

Articolo 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 1° settembre 2005

Il Direttore Generale
(Francesco Saverio Abate)